Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. N. 56/16

(Proc. P.A. 45/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta il giorno 13 gennaio 2017, così composto:

Avv. Prof. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Avv. Prof. Fabio Iudica - Relatore

Avv. Prof. Daniele Piva - Componente

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri per decidere in ordine al procedimento a carico dei signori **Alice Beata (Tessera FISE n. 23332/A) e Salvatore Cimino (Tessera FISE n. 3849/A)**

Premesso che

- in data 18 maggio 2016, presso gli Uffici degli Organi di Giustizia e della Procura FISE, è pervenuta, a mezzo e-mail, una segnalazione da parte della signora Antonella Coha, avente ad oggetto una presunta appropriazione indebita da parte dei signori Alice Beata e Salvatore Cimino dei cavalli denominati Pluto, Virginia Marty King, Quiklei e Stella, asseritamente acquistati dalla medesima signora Coha e pagati a mani della signora Alice Beata, mediante versamento di contanti;
- in data 14 giugno 2016, la Procura Federale, preso atto di tale segnalazione, ha deciso di convocare la signora Antonella Coha, quale persona informata, per meglio chiarire i fatti e la documentazione trasmessa a supporto della segnalazione. In tale occasione, la denunciante, presso il Comitato Veneto ha dichiarato:

- di aver acquistato l'1 luglio 2014, per i suoi due figli i cavalli di nome Pluto e Virginia, dai precedenti proprietari nonché istruttori dei ragazzi, entrambi appartenenti al C.I. ASD Cascina Esperansa, ossia i signori Alice Beata e Salvatore Cimino, quest'ultimo anche proprietario del Circolo Ippico di cui sopra;
- che, all'atto del pagamento dei cavalli Pluto e Virginia - avvenuto in contanti -, le signore Antonella Coha e Alice Beata hanno concordato altresì il prezzo e le modalità di pagamento delle lezioni di equitazione di entrambi i figli della signora Coha ed il costo delle pensioni dei cavalli. La denunciante, sul punto, ha chiarito come per detti versamenti la signora Beata non rilasciò mai alcuna ricevuta di pagamento; ciò nonostante la medesima signora Coha si è sempre fatta apporre

sulla propria agenda apposita firma di quietanza, vidimata poi in Posta ai fini dell'apposizione della data certa;

- che, a novembre 2014, a causa di un infortunio occorso al cavallo Pluto, per evitare l'interruzione dell'attività di equitazione del proprio figlio Riccardo e, soprattutto, la sua "*pet therapy*", decise, insieme al marito, di acquistare, sempre dai signori Beata e Cimino, il cavallo di nome Quiklei (saldo avvenuto in n. 3 – tre - rate) e, successivamente, in data 7 luglio 2015, il cavallo Stella, mediante versamento in contanti (pagamento debitamente quietanzato attraverso le modalità sopraindicate);
- che si era avviata una "*collaborazione societaria*", tra la signora Coha e i signori Beata e Cimino, finalizzata al restauro degli impianti e all'apertura di un'area di ristoro (investimento di circa €. 170.000,00 finanziato dalla signora Coha e da suo marito) all'interno del Circolo Ippico;
- che i rapporti tra la signor Coha e i signori Beata e Cimino iniziarono ad incrinarsi a novembre 2015, quando la denunciante si accorse che la gestione della società non era trasparente, così la signora Coha, in data 9 dicembre 2015, diffidò a mezzo PEC i signori Beata e Cimino dal porre in essere comportamenti in violazione della legge;
- che, da tale momento, la signora Coha ed i suoi figli (regolarmente tesserati al C.I. ASD Cascina Esperansa) non ebbero più modo di accedere alle strutture e di poter montare i propri cavalli;
- come, sul punto, siano pendenti sia un procedimento civile sia un procedimento penale instaurati nei confronti dei signori Beata e Cimino;
- che la signora Beata, dopo aver ricevuto il pagamento dei quattro cavalli, non ha mai consegnato alla signora Coha i documenti originali attestanti il (formale) trasferimento di proprietà (trasferimento peraltro mai effettuato), asserendo che questi documenti sarebbero dovuti rimanere all'interno del Circolo Ippico;

- in data 1 agosto 2016 è stata convocata, presso il Comitato FISE di Padova, quale persona indagata, la signora Alice Beata che, nel premettere di essere istruttrice SEF (ma tesserata FISE), ha poi precisato che la ragione sociale del "C.I. ASD Cascina Esperansa" è stata cambiata in "Fattoria Cascina Esperansa ASD" e che di tale associazione la stessa riveste la carica di Presidente. Ha inoltre contestato il tenore delle accuse rivoltele dalla signora Coha, asserendo di non aver mai alienato alcun cavallo alla signora; che peraltro i cavalli risultano tutti intestati ad altri soggetti; di non aver percepito somme a titolo di corrispettivo della presunta vendita e di avere apposto firme

per quietanza esclusivamente delle pensioni o di spese di gestione dei cavalli montati dai figli della signora Coha e per qualche periodo dati in “fida” alla stessa;

- sempre l’1 agosto 2016, presso lo stesso Comitato FISE di Padova, è stato convocato per l’audizione, quale persona indagata, anche il signor Salvatore Cimino, il quale, in tale occasione, ha contestato il tenore dell’esposto introduttivo, negando che la stessa signora Coha avesse mai acquistato i cavalli sopra indicati, ed ha dichiarato di non essere a conoscenza degli accordi e dei rapporti intercorsi tra le signore Coha e Beata, né di somme di denaro presuntivamente consegnate dalla prima alla seconda;
- con avviso di conclusione indagini e contestuale comunicazione dell’intenzione di procedere al deferimento dinanzi al Tribunale Federale, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giorgia Pellerano, ritenendo fondato il tenore dell’esposto introduttivo in merito all’acquisto da parte della sig.ra Coha dei cavalli Pluto, Virginia, Quiklei e Stella e censurabile il comportamento dei signori Beata e Cimino con riferimento alla mancata intestazione della proprietà di detti equidi in capo all’acquirente ed alla mancata consegna degli stessi (tuttora nella disponibilità esclusiva dei signori Beata e Cimino), ritenendo invece afferenti a profili strettamente civilistici e non disciplinari le contestazioni relative alle questioni societarie pure segnalate sia dalla signora Coha sia dai signori Beata e Cimino, ha ritenuto, pertanto, sussistenti gli estremi per promuovere azione disciplinare nei confronti dei denunciati per la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE nonché dell’art. 10 dello Statuto FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- con tale avviso di conclusione delle indagini, il Sostituto Procuratore Federale ha assegnato agli indagati un termine per il deposito di memorie difensive, senza però sortire effetto alcuno;
- con atto di deferimento del 2 novembre 2016 - nel medesimo giorno depositato - il Sostituto Procuratore Federale ha quindi formulato atto di incolpazione nei confronti dei signori Beata Alice e Cimino Salvatore, dinanzi al Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, competente *ex* art. 43 Regolamento di Giustizia, imputando loro gli illeciti disciplinari di cui all’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE nonché all’art.10 dello Statuto ed agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- visto l’art. 64, V comma, Regolamento di Giustizia FISE, il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto al Presidente del Tribunale Federale di fissare udienza di discussione, incaricando la Cancelleria della notificazione del deferimento all’incolpato ed al Tribunale Federale affinché fossero adempiuti gli incombenti di rito;

- in data 9 novembre 2016, il Presidente del Tribunale Federale, visti gli artt. 46, 47, 48 e 54 del Regolamento di Giustizia entrato in vigore il 6 luglio 2016, ha fissato la data di udienza di trattazione e discussione per il giorno 14 dicembre 2016;
- con istanza del 12 dicembre 2016, i signori Beata e Cimino, attraverso il loro legale, Avv. Marco Novara, chiedevano al Tribunale Federale adito di rinviare l'udienza già fissata per il 14 dicembre 2016, per i medesimi incombenti, a nuova data e conseguentemente concedere nuovo termine ai medesimi per il deposito di memorie, indicare mezzi di prova e produrre documenti;
- all'udienza del 14 dicembre 2016, questo Collegio ha preso atto dell'istanza formulata dai deferiti in data 12 dicembre 2016, alla quale la Procura non si è opposta, ed ha quindi rinviato a data da destinarsi, con sospensione dei termini ex art. 57, comma V lett. c) sino alla successiva udienza;
- in data 19 dicembre 2016, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione del procedimento in questione per il giorno 13 gennaio 2017;
- in data 5 gennaio 2017, la difesa degli incolpati ha depositato note difensive contestando l'atto di incolpazione, in quanto a loro dire tutte le iniziative prese dalla denunciante e poste a fondamento del predetto atto di incolpazione sarebbero state rigettate, e ciò sia in sede cautelare, sia in sede civile, sia in sede penale e amministrativa;
- alla predetta udienza del 13 gennaio u.s., oltre alla Procura Federale è intervenuto l'Avvocato Marco Novara per gli incolpati, entrambi assenti. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di incolpazione, ha concluso per l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6 lett. e) per 1 (un) anno e la sanzione dell'ammenda di Euro 2.000,00 per entrambi gli incolpati;
- da parte sua, la difesa degli incolpati si è riportata alle note difensive depositate, evidenziando un "*abuso del processo da parte della Denunziante*", rilevando la carenza probatoria della Procura Federale e concludendo, in via preliminare per la sospensione del procedimento in attesa dei giudizi civile e penale e in via principale per l'assoluzione per entrambi i deferiti con condanna alle spese per lite temeraria;
- quanto alla richiesta di sospensione, la Procura Federale si è opposta in quanto inconferente ai fini del presente procedimento, mentre la difesa degli incolpati ha insistito in quanto le questioni civilistiche e penalistiche sono pertinenti al procedimento in oggetto;
- infine, soltanto su espressa richiesta di chiarimento di questo Tribunale, la difesa degli incolpati ha chiarito che l'affermazione "*i cavalli sono dei bambini*" (pronunciata dalla signora Beata e contenuta nella registrazione legittimamente prodotta dalla denunziante in atti) sarebbe stata

determinata dall'intenzione della stessa signora Beata di consentire ai due minori di poter montare i cavalli loro affidati;

- quanto invece alla richiesta di chiarimenti fatta alla Procura, sempre da questo Tribunale, circa la responsabilità del signor Cimino, la Procura Federale, a mezzo del suo Sostituto, ha dichiarato che lo ritiene "*responsabile in quanto convivente con la Beata ed in quanto "evidentemente" era a conoscenza dei fatti*".

Considerato che

- dall'analisi della documentazione prodotta in atti dalla denunziante, ed in particolare dalle copie fotostatiche delle pagine dell'agenda della signora Coha (giorni 24 e 25 dicembre, 1 luglio, appunti – "*12/06/15*") risulta che la signora Alice Beata abbia sottoscritto per quietanza tutti i pagamenti ricevuti dalla denunziante. Segnatamente, nelle pagine dei giorni 24 e 25 dicembre la signora Alice Beata ha sottoscritto (e in seguito riconosciuto la propria firma) di aver rispettivamente ricevuto la somma di Euro 2.000,00 per acconto cavallo sauro, di Euro 1.500,00 per secondo acconto cavallo Quick (*rectius* "*Quiklei*"), Euro 1.000.00 a saldo per stallone; nella pagina 1 luglio ha sottoscritto di aver ricevuto Euro 2.500,00 per Pluto ed Euro 3.000,00 per Virginia ed infine in un'altra pagina dell'agenda ("*Appunti*") è indicato l'acquisto della cavalla Stella per Euro 3.500,00. Soltanto per questa ultima annotazione la signora Beata ha successivamente, in maniera espressa, rilevato che le parole "*Acquisto Cavalla Stella € 3500,00*" sarebbero state inserite – a suo dire - da altri in un tempo successivo all'apposizione della sua firma;
- sul punto, a parere di questo Tribunale la signora Beata non è riuscita a dimostrare – nonostante l'onere della prova sulla stessa incombente – che le indicazioni contenute nell'agenda sarebbero state artefatte o poste in un momento successivo e, di conseguenza, il Tribunale ha raggiunto la convinzione che effettivamente la signora Coha abbia corrisposto le somme indicate nell'agenda e di conseguenza abbia pagato il corrispettivo per l'acquisto dei cavalli di cui al presente procedimento, quanto meno le somme per i cavalli Quiklei, Pluto e Virginia, per i quali non si contesta infatti un inserimento dopo l'apposizione della firma;
- tale affermazione trova conferma anche nella registrazione legittimamente prodotta dalla denunziante nella quale dal minuto 13.40 al minuto 14.07 la signora Beata ha testualmente dichiarato "*certo registra pure: i cavalli sono dei bambini!";*

- in conclusione, le quietanze di pagamento prodotte dalla segnalante costituiscono prova del pagamento del corrispettivo dei cavalli in questione (o quanto meno dei cavalli Quiklei, Pluto e Virginia), a mani della signora Beata, e in ogni caso non è stata prodotta alcuna prova contraria;
- la deferita non ha disconosciuto come proprie le sottoscrizioni ivi apposte, dichiarando unicamente di non ricordare di aver firmato le pretese quietanze ma, contrariamente a quanto risulta dalle stesse, sicuramente di non aver percepito le somme. Né peraltro ha disconosciuto la dichiarazione verbale, legittimamente registrata, nella quale ha riconosciuto che i cavalli effettivamente fossero dei figli della signora Coha.

Rilevato che

- alla luce di tutto quanto sopra risulta che la signora Alice Beata ha posto in essere una serie di condotte in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati e in particolare si è appropriata indebitamente delle somme ricevute per l'acquisto dei cavalli di cui al presente procedimento senza adoperarsi a far sì che la proprietà degli stessi fosse trasferita regolarmente alla signora Coha;
- in considerazione della gravità dei comportamenti, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione della sospensione ai sensi dell'articolo 6 lett. e) per un periodo di 6 (sei) mesi e la sanzione dell'ammenda di Euro 2.000,00;
- al contrario, non si può dire raggiunta la prova della commissione dei medesimi illeciti da parte del signor Salvatore Cimino, in quanto il solo fatto che lo stesso fosse "*convivente con la Beata*" e che ""*evidentemente" era a conoscenza dei fatti*" non è di per sé sufficiente a dimostrare che lo stesso abbia commesso gli illeciti ascrittigli, nemmeno a titolo di concorso con la signora Beata;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE nonché l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

applica

alla signora **Alice Beata (Tessera FISE n. 23332/A)** la sanzione della **sospensione da ogni carica e incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara ai sensi dell'articolo 6 lett. e) per un periodo di 6 (sei) mesi e la sanzione dell'ammenda di Euro 2.000,00;**

assolve

il signor **Salvatore Cimino (Tessera FISE n. 3849/A)** per le ragioni indicati in narrativa.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Signori Beata Alice e Cimino Salvatore, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 23 febbraio 2017.

PRESIDENTE: *f.to* Avv. Prof. Giuseppe Sigillò Massara

COMPONENTE RELATORE: *f.to* Avv. Prof. Fabio Iudica

COMPONENTE: *f.to* Avv. Prof. Daniele Piva